Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 7 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2262.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto e della pianta organica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Portici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934 XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935 XIII, n. 1867, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Portici;

Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;

Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936 XIV, n. 1932;

Veduto il R. decreto 23 settembre 1937 XV, n. 1847;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Portici, convertito in Regio istituto tecnico isolato, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto e l'unita pianta organica per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Portici, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 111. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Portici.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Portici è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 109.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Portici di L. 25.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Spetta alla provincia di Napoli di fornire i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta, inoltre, alla stessa Provincia di fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Portici;
c) di un rappresentante della provincia di Napoli;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, modificate, con effetto dal 16 settembre 1936-XIV, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica il voto in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO DI PORTICI.

Numero dei corsi dell'Istituto: Un corso inferiore completo.

Una prima e una seconda classe collaterale stabile.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 9 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo	1	Grado 7°	—	
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	6	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	id.	—	Le classi del corso e la prima e seconda classe collaterale
4. Disegno	1	id.	—	Le classi del corso e la prima e seconda classe collaterale
5. Lingua straniera	1	id.	—	2ª 3ª 4ª classe del corso e la seconda classe collaterale
6. Scienze naturali	—	—	1	
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2263.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Termoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato istituito in Termoli a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Termoli visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 119. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Termoli.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Termoli è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 81.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;
2° di un contributo del comune di Termoli di L. 25.000;
3° del provento delle tasse scolastiche;
4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di Termoli i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al Comune predetto fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Termoli;
c) di un rappresentante della provincia di Campobasso;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000; hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto di particolari bisogni dell'Istituto e alle esi-

genze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è domandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico - scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dall'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, e delle classi collaterali stabili quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito del pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione, in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito del pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza - che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame - e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO DI TERMOLI

Numero dei corsi dell'Istituto: Un solo corso inferiore completo.

Presidente con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali.	—	—	1	
5. Disegno.	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2264.
Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Ostiglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto . maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 1. settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato istituito in Ostiglia, a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Ostiglia visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 116. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Ostiglia

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Ostiglia è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 92.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante e incaricato;

2° di un contributo del comune di Ostiglia di L. 10.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di Ostiglia i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al Comune predetto fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Ostiglia;

c) di un rappresentante della provincia di Mantova;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo, la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dello Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1934-XII, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi per le quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato coi Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XIV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, e dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero delle tasse di frequenza - che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalle tasse d'esame - e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti nn. 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 23 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO DI OSTIGLIA

Numero dei corsi dell'Istituto.

Un solo corso inferiore completo.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (da l'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO NEL GRUPPO *A* — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2265.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Penne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931 X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Penne a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Penne visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 115. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Penne.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Penne è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 86.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Penne di L. 20.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nochè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di Penne i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie d'ufficio.

Spetta inoltre al Comune suddetto fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) del rappresentante del comune di Penne;

c) di un rappresentante della provincia di Pescara;

d) il preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato con i Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalle tasse di frequenza - che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame - e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti art. 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione, designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille).

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO DI PENNE

Numero dei corsi dell'Istituto. — Preside za con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

Un solo corso inferiore completo. — N. 7 cattedre di ruolo B (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA – Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A – N.	Posti di ruolo nel gruppo A – Ruolo grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo B dall'11° al 8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2a, 3a e 4a classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2266.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto e della tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Campobasso

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico commerciale e per geometri pareggiato di Campobasso.
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII l'Istituto tecnico commerciale e per geometri pareggiato di Campobasso convertito in Regio istituto tecnico commerciale e per geometri è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto e l'unita tabella organica per il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Campobasso, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 118. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Campobasso.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Campobasso ha lo scopo:

1° di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

2° di preparare al conseguimento del diploma di geometra che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Campobasso è costituito:

1° dei corsi inferiori completi a indirizzo generico e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi della sezione commerciale a indirizzo amministrativo e della sezione per geometri, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 77.500 e dell'importo della quota caroviveri a carico dello Stato per il personale insegnante incaricato e supplente;

2) di un contributo della provincia di Campobasso di L. 235.000;

3) del provento delle tasse scolastiche;

4) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Campobasso;

c) di un rappresentante del comune di Campobasso;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dei regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del Regio decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato, con effetto dal 16 settembre 1936-XIV, dal Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero della educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, inscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione; o di idoneità, in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2°, dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille).

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA DEL REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI CAMPOBASSO

Numero dei corsi dell'Istituto:

Un corso inferiore completo.

Una 1ª e una 2ª classe collaterale stabile.

Un corso superiore della sezione « Commerciale ».

Un corso superiore della sezione « per geometri ».

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 9 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

N. 11 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento.	1	Grado 6°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	6	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima e seconda classe collaterale.
4. Disegno (e disegno architettonico e ornamentale nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi del corso, la prima e seconda classe collaterale, e la prima e la seconda classe della sezione per geometri.
5. Lingua straniera (e prima lingua straniera nella sezione commerciale del corso superiore).	1	—	—	Le classi del corso, la seconda classe collaterale e la prima e la seconda classe del corso commerciale.
6. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Corso superiore.				
a) *Sezione commerciale a indirizzo amministrativo:*				
9. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° gr.	—	Le classi del corso.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
10. Matematica e fisica (nelle due sezioni del corso superiore commerciale e per geometri)	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Prima, seconda e terza classe della sezione commerciale; prima e seconda classe della sezione geometri.
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica e scienze naturali e geografia nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, la prima e seconda classe della sezione per geometri e la terza e quarta classe del corso inferiore.
12. Chimica e merceologia.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale dogane e trasporti, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
14. Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Seconda, terza e quarta classe del corso e terza e quarta classe della sezione per geometri.
15. Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	—	—	1	—
16. Prima lingua straniera.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. Seconda lingua straniera.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
18. Calligrafia.	—	—	1	—
19 Religione	—	—	1	—
20. Stenografia (facoltativa).	—	—	1	—
21. Dattilografia (facoltativa).	—	—	1	—
b) Sezione per geometri:				
22. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. Matematica e fisica . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. Chimica (e chimica e merceologia nella sezione commerciale).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Prima, seconda e terza classe della sezione per geometri, prima e seconda classe della sezione commerciale.
25. Scienze naturali e geografia.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. Elementi di agronomia, di economia, tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Terza e quarta classe del corso.
27. Costruzioni e disegno di costruzioni.	1	Id.	—	Seconda, terza e quarta classe del corso.
28. Topografia e disegno topografico.	1	Id.	—	Seconda, terza e quarta classe del corso.
29. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. Elementi di diritto civile.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. Religione.	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1939-XVII, n. 535.

Modificazioni ed aggiunte alla tabella degli attrezzi annessa al regolamento per la pesca nelle acque italo-elvetiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, che reca modifiche ed aggiunte al predetto testo unico di leggi sulla pesca;

Vista la Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 (resa esecutiva con R. decreto 17 gennaio 1907, n. 13) modificata dall'Atto addizionale 8 febbraio 1911 (reso esecutivo con R. decreto 22 marzo 1911, n. 292) sulla pesca nei laghi Maggiore e di Lugano;

Visto il regolamento per l'applicazione della Convenzione e dell'Atto sopra accennati, approvato con R. decreto 17 marzo 1912, n. 387, e l'annessa tabella degli attrezzi da pesca;

Vista la nota del Governo federale elvetico in data 17 novembre 1937, n. 7083;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il parere del Comitato permanente della Commissione consultiva per la pesca;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella degli attrezzi annessa al regolamento per la pesca nelle acque comuni all'Italia ed alla Svizzera, approvato con R. decreto 17 marzo 1912, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

TIPO	Uso	Lunghezza massima	Tempo di divieto
LAGHI MAGGIORE E DI LUGANO			
Bedina	Per agoni	—	Tempo del divieto della pesca dell'agone e del coregone.
Bedina	Per alborella	—	Dall'inizio del divieto di pesca dell'alborella al 15 agosto.
Sacco	Per bottatrici. Vietato l'uso a profondità minore di 50 metri	—	Dal 1° marzo al 30 novembre.
Tramagli	Per alborella	m. 25	
Tirlindana	Per salmerino Con massimo di 6 cucchiai o pesci	—	Periodo di divieto di pesca del salmerino.
LAGO MAGGIORE			
Rete a strascico (Riaccra)	Per trota	—	Tempo del divieto della pesca della trota.
Rete a strascico (Bighezza)	Per pesce persico	—	Dall'inizio del divieto della pesca del pesce persico al 15 luglio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 16 aprile 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 536.

Autorizzazione al comune di Maiolati in provincia di Ancona a modificare la propria denominazione in « Maiolati Spontini ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Maiolati, in esecuzione della propria deliberazione 16 marzo 1938-XII, n. 18-495, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in « Maiolati Spontini »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Ancona in adunanza del 5 aprile 1938-XVI;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XIII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Maiolati, in provincia di Ancona, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Maiolati Spontini ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1939-XVII, n. 537.

Autorizzazione al comune di Grazzano Monferrato in provincia di Asti a modificare la propria denominazione in « Grazzano Badoglio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Grazzano Monferrato, in esecuzione della deliberazione 24 maggio 1936-XIV, n. 12, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in « Grazzano Badoglio »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Asti, in adunanza del 4 giugno 1936-XIV, con deliberazione n. 41;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Grazzano Monferrato, in provincia di Asti, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Grazzano Badoglio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 marzo 1939-XVII, n. 538.
Modificazioni alle piante organiche della magistratura per i tribunali di Milano, Napoli e Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che per esigenze di servizio si rende necessario di aumentare due posti di sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Milano;
Ritenuto che corrispondentemente possono essere soppressi un posto di giudice al tribunale di Napoli ed un posto di giudice al tribunale di Torino, restando così invariato il numero complessivo dei posti previsti dai ruoli attuali;
Visto l'art. 26, secondo capoverso, della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936, n. 2230;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° maggio 1939-XVII, le piante organiche della magistratura per i tribunali di Milano, Napoli e Torino, sono determinate dall'annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Restano in tal senso modificate, per quanto riguarda i predetti tribunali, le tabelle attualmente in vigore, rispettivamente stabilite col R. decreto 16 dicembre 1937, n. 2407, col R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1516 (tabella *E*), e col R. decreto 13 giugno 1935-XIII, n. 1032 (tabella *D*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 31. — MANCINI.

TABELLA

SEDI	MAGISTRATURA GIUDICANTE				PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidente di Sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore del Re	Procuratore del Re aggiunto	Sostituto Procuratore del Re
Corte di appello di Milano:							
Tribunale di Milano	1	14	1	93	1	1	20
Corte di appello di Napoli:							
Tribunale di Napoli	1	17	1	77	1	1	20
Corte di appello di Torino:							
Tribunale di Torino	1	9	1	47	1	1	12

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Guardasigilli
SOLMI

REGIO DECRETO 6 marzo 1939-XVII, n. 539.
Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli e disegni di fabbrica che figureranno nella IX Mostra-mercato nazionale dell'artigianato che si terrà a Firenze dall'11 al 28 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella IX Mostra-mercato nazionale dell'artigianato che si terrà a Firenze dall'11 al 28 maggio 1939-XVII, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 29. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 marzo 1939-XVII

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Nereto (Teramo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Cassa di risparmio di Nereto, con sede in Nereto (Teramo), alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'anzidetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Nereto, con sede in Nereto (Teramo), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1615)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito Bancario, con sede in Roma.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la sentenza del tribunale di Roma in data 26 ottobre 1938-XVI, che dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti del Credito Bancario, società anonima con sede in Roma, attualmente in liquidazione ordinaria;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Bancario, società anonima in liquidazione, con sede in Roma, e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1935-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1618)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1939-XVII.

Incarico della reggenza della Direzione generale della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, approvato con R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 834;

Veduto il proprio decreto in data 27 ottobre 1937-XV, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio medesima;

Veduto il proprio decreto in data 28 aprile 1938-XVI, col quale è stato affidato al dott. comm. Augusto Ricci, direttore generale dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, l'incarico di reggere la Direzione generale della Cassa di risparmio predetta;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del comm. dott. Augusto Ricci, il quale si è trovato nella necessità di riassumere le funzioni di direttore generale dell'anzidetto Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è affidato al cav. rag. Antonio Patella, in sostituzione del comm. dott. Augusto Ricci, l'incarico di reggere la Direzione generale della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, con tutti i poteri annessi alla carica di direttore generale, a norma dello statuto e del regolamento in vigore presso l'azienda medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1617)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Ascoli Piceno;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Ascoli Piceno, della estensione di ettari 2380 circa, delimitata dai seguenti confini:

partendo dall'abitato di Venarotta in direzione ovest-est, provinciale Venarottese fino al ponte presso le case senza nome; fosso Santo; impluvio senza nome fino all'altezza di quota 297; provinciale Venarottese fino al ponte romano di Porta Cappuccina; fiume Tronto fino alla confluenza con il torrente Fluvione; torrente Fluvione fino a quota 294 comunale che dal cimitero di Marsia conduce a Venarotta;

La Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TASSINARI

(1653)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Venezia;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Venezia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Noale (Venezia), della estensione di ettari 627 circa, delimitata dai seguenti confini:

dal ponte del Suriano lungo la strada comunale di S. Dono fino alla osteria Camporese; dall'osteria Camporese lungo la strada del Parauro fino al ponte sul Musone Vecchio in località Mazzacavallo; dal ponte lungo il Musone Vecchio fino al ponte di Stigliano; dal ponte di Stigliano lungo la strada provinciale Noalese rettificato fino a Noale ponte Eger lungo il Marzenego fino al ponte del Suriano.

La Commissione venatoria provinciale di Venezia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TASSINARI

(1654)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1939-XVII.
Determinazione del valore venale dei premi offerti agli acquirenti di generi alimentari di largo e popolare consumo, dalle ditte che svolgono operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, il quale stabilisce che per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte il valore dei premi offerti ai clienti dev'essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;
Vista la lettera 31 gennaio 1939, n. 403, con la quale il Ministero delle corporazioni determina detto limite di valore nella misura di L. 30, con l'intesa che tale cifra si debba riferire al valore venale di minuta vendita degli oggetti offerti in premio o regalo e non già al loro costo;
Visto il successivo articolo 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*), il quale esclude dai concorsi ed operazioni a premio alcuni generi alimentari di largo e popolare consumo;
Vista la citata lettera del Ministero delle corporazioni in cui sono indicati i generi alimentari pei quali si ritiene non opportuno di consentire lo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premio agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1939 nella misura di L. 30 (trenta).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio i seguenti generi alimentari di largo e popolare consumo:

farine di frumento, pane, paste alimentari, granturco, riso, legumi, patate e relative farine, olio di oliva, olio di semi, burro, lardo, strutto, latte, uova e pollame, zucchero, caffè, salumi, carni bovine, suine e ovine, vino da pasto, formaggi, baccalà, stoccafisso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

(1660)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Modena;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona del Secchia (Modena), delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada del Passo; canale di Calvetro sulla strada denominata di Carrobbio sino alla confluenza con la strada denominata del Bosco Tirelli; girando a sud segue la strada Bosco Tirelli sino alla confluenza col canale « Il Canaletto » che segue sino alla confluenza con la strada denominata « Della Madonna »;

ad ovest, strada della Madonna sino alla confluenza con la strada denominata dell'Albone che segue congiungendosi alla Zona 24 della Sezione cacciatori di Rubiera sino al ponte sul fiume Secchia nei pressi di Rubiera sulla via Emilia;

a sud, via Emilia dal ponte sul Secchia fino all'imbocco della strada denominata Viazza nei pressi di Cittanova;

ad est, strada Viazza; segue volgendo per un piccolo tratto la strada di Ramo di Secchia sino all'imbocco della strada Tre Ponti; strada Tre Ponti fino a Tre Olmi, da cui prosegue a nord-est per la via della Barchetta fino al passo della Barchetta.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TASSINARI

(1655)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in Ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Cava dei Tirreni e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Salerno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Salerno »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Cava dei Tirreni è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Salerno.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Salerno.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e delle passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Salerno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Salerno nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Salerno è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Salerno nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1669)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in Ente morale dei Consorzi agrari cooperativi di Formia e di Gaeta e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Littoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Littoria »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Formia e il Consorzio agrario cooperativo di Gaeta (Portosalvo) sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Littoria.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Littoria.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Littoria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Littoria nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Littoria è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Littoria nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1670)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in Ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Urbino e suo riconoscimento come Consorzio agrario provinciale di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazione, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Urbino è dichiarato trasformato in ente morale ai fini della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

L'Ente morale di cui al precedente articolo è riconosciuto, ai termini dell'art. 1 della citata legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, come Consorzio agrario provinciale per la provincia di Pesaro ed avrà sede in Pesaro.

Art. 3.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto l'Ente morale predetto assumerà la denominazione di « Consorzio agrario provinciale della provincia di Pesaro » e sarà retto dallo statuto-tipo allegato al decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 febbraio dello stesso anno, n. 29.

Detto statuto debitamente integrato con la ragione sociale e munito del visto di approvazione ministeriale sarà pubblicato immediatamente a cura del Consorzio nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1671)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in Ente morale del Consorzio agrario cooperativo della riviera bresciana del Garda di Manerba, della Società anonima cooperativa « La Concordia » di Ghedi e della Cooperativa agricola di Franciacorta in Passirano e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Brescia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Brescia »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo della riviera bresciana del Garda di Manerba, la Società anonima cooperativa « La Concordia » di Ghedi e la Cooperativa agricola di Franciacorta in Passirano sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Brescia.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Brescia.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Brescia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Brescia nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Brescia è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Brescia nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1672)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia ed il Venezuela concernente la riduzione dei diritti consolari per il visto sui passaporti

Addì 17 e 20 gennaio 1939 ha avuto luogo in Caracas uno scambio di Note fra il R. Ministro d'Italia in quella Capitale e il Ministro degli affari esteri del Venezuela concernente la riduzione dei diritti consolari per il visto sui passaporti.

Lo scambio di Note è del seguente tenore:

IL REGIO MINISTRO D'ITALIA IN CARACAS
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL VENEZUELA

N. 47

Caracas, 17 de enero de 1939.

Senor Ministro,

Tengo a honra referirme a la atenta nota de Vuestra Excelencia - Direccion Politica n. 24, del 9 de enero corriente y, en conformidad con instrucciones de mi Gobierno, proponer el siguiente acuerdo relativo al cobro de derechos consulares por el visto de los pasaportes:

1. A partir del dia 1º de marzo de 1939 los Cónsules de Venezuela en el Exterior y demás autoridades competentes de la República cobrarán la cantidad de 10 (diez) bolívares por los vistos de los pasaportes de los ciudadanos italianos que se dirijan a Venezuela;

2. A partir de la misma fecha los Cónsules italianos en el Exterior y demás autoridades competentes del Reino de Italia cobrarán la cantidad de 10 (diez) liras oro (una lira oro equivale a un bolivar oro) por los vistos de los ciudadanos venezolanos que se dirijan a Italia;

3. El visto será válido para un solo viaje de un País a otro y para el regreso al País de origen siempre que se verifique dentro del año, contado desde la fecha del visto;

4. Es entendido que los ciudadanos venezolanos que ingresen a Italia, así como los ciudadanos italianos que ingresen a Venezuela, estarán sujetos a las leyes y reglamentos que rigen para la admisión de extranjeros en los respectives países.

Ruego a Vuestra Excelencia tenga a bien confirmarme la aceptación de parte del Gobierno de los Estados Unides de Venezuela del expresado acuerdo.

Hago propicia esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi alta consideracion.

FILIPPO CAFFARELLI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL VENEZUELA
AL REGIO MINISTRO D'ITALIA IN CARACAS

N. 95

Caracas, 20 de enero de 1939.

Senor Ministro,

Tengo a honra referirme a la atenta nota de V. E. n. 47, de 17 del actual, relativa al cobro de derechos consulares por el visto en los pasaportes. Mi Gobierno está dispuesto a celebrar el acuerdo que propone el Gobierno de Italia, mediante un cambio de notas y en las siguientes condiciones:

1. A partir del dia 1º de marzo de 1939 los Cónsules de Venezuela en el Exterior y demás autoridades competentes de la República cobrarán la cantidad de 10 (diez) bolívares por los vistos de los pasaportes de los ciudadanos italianos que se dirijan a Venezuela;

2. A partir de la misma fecha los Cónsules italianos en el Exterior y demas autoridades competentes del Reino de Italia cobrarán la cantidad de 10 (diez) liras oro (un bolivar oro equivale a una lira oro) por los vistos de los ciudadanos venezolanos que se dirijan a Italia;

3. El visto será válido para un solo viaje de un País a otro y para el regreso al País de origen siempre que se verifique dentro del año, contado desde la fecha del visto;

4. Es entendido que los ciudadanos venezolanos que ingresen a Italia, así como los ciudadanos italianos que ingresen a Venezuela, estarán sujetos a las leyes y reglamentos que rigen para la admisión de extranjeros en los respectivos paises.

Válgome de la oportunidad para reiterar a V. E. las seguridades de mi alta consideración.

E. GIL BORGES

(1633)

Scambio delle ratifiche del Protocollo addizionale al Trattato di amicizia, commercio e navigazione italo-cubana

Addì 20 marzo 1939 è stato effettuato in Avana lo scambio delle ratifiche del Protocollo addizionale al Trattato di amicizia, commercio e navigazione italo-cubano del 20 dicembre 1903: Protocollo stipulato in Avana, fra l'Italia e Cuba, il 29 agosto 1938.

(1629)

Concessione di exequatur

In data 20 marzo 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Giulio Blengino, vice console onorario di Romania a Torino.

(1607)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Finale Emilia.

Con decreto Ministeriale 18 marzo 1939-XVII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dalla Federazione dei Fasci di combattimento di Modena un immobile sito in Finale Emilia per l'assistenza all'infanzia.

(1628)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Livorno

Con Regio decreto 2 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1939-XVII, registro n. 3 Interno, foglio n. 203) il sig. dott. Ulisse Foresi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Livorno pel triennio in corso 1938-1940 in sostituzione del sig. dott. Roberto Funaro.

(1625)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un contributo per la Casa della madre e del bambino « Salvatore Starace » nel comune di S. Nicola.

Con decreto Ministeriale 18 marzo 1939-XVII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare da S. E. il Prefetto della provincia di Lecce la somma di L. 50.000, quale contributo per la costruenda Casa della madre e del bambino « Salvatore Starace » nel comune di S. Nicola.

(1626)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un contributo per la Casa della madre e del bambino in Pontecorvo (Frosinone).

Con decreto Ministeriale 18 marzo 1939-XVII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dalla Banca nazionale del lavoro la somma di L. 400.000 per la costruzione di una Casa della madre e del bambino in Pontecorvo (Frosinone).

(1627)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 77

del 3 aprile 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,50
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,93
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,09
Polonia (Zloty)	358,70
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,588
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,85
Id 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,675
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,50
Id. Id 5 % (1936)	91,425
Rendita 5 % (1935)	90,60
Obbligazioni Venezie 3.50 %	90,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100 —
Id. id. 5 % Id. 1941	101,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,625
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Media dei cambi e dei titoli

del 4 aprile 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,05
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,75
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,203
Canadà (Dollaro)	18,93
Danimarca (Corona)	3,975
Germania (Reichsmark)	7,624
Norvegia (Corona)	4,4745
Olanda (Fiorino)	10,0975
Polonia (Zloty)	358,90
Portogallo (Scudo)	0,8082
Svezia (Corona)	4,5895
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3.50 % (1906)	71,85
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id 3.00 % Lordo	49,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,85
Id Id 5 % (1936)	90,75
Rendita 5 % (1935)	90,75
Obbligazioni Venezie 3.50 %	90,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,75
Id. id. 5 % Id 1941	100,95
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,10
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze in data 2 marzo 1939-XVII, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Genova, già conferito col precedente decreto Ministeriale 2 maggio 1912, al notaio dott. Gerolamo Cassanello fu Antonio, residente ed esercente in detta città, perchè dispensato dall'ufficio di notaio, a sua domanda.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1673)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Monfalcone e proroga della gestione straordinaria.

Con R. decreto 30 gennaio 1939-XVII il sig. comm. ing. Edoardo Maioli, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Trieste, è stato nominato commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Monfalcone, e la gestione straordinaria affidatagli, è stata prorogata al 30 giugno 1939-XVII.

(1662)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., con sede in Varazze (Savona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri di pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., società in accomandita semplice con sede in Varazze (Savona) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il rag. Enea Cavalieri è nominato commissario liquidatore della Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., società in accomandita semplice con sede in Varazze (Savona), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1599)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Tortona (Alessandria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori dott. Giuseppe Dellacà e Mario Roldi sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1608)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Tortona (Alessandria)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor Giuseppe Balduzzi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1609)

Nomina del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Nereto (Teramo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636;
Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 marzo 1939-XVII che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Nereto, con sede in Nereto (Teramo);

Dispone:

Il comm. dott. Paladino Paladini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Nereto, con sede in Nereto (Teramo), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1616)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Otricoli (Terni) e Capranica (Viterbo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Antonelli Pasquale, fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni);
Speranza geom. Benedetto, fu Tommaso, per la Cassa comunale di credito agrario di Capranica (Viterbo).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1631)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore del Credito Bancario con sede in Roma

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Bancario in liquidazione, società anonima con sede in Roma e dispone la sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. uff. dott. rag. Gilberto Sanna, di Antonio, è nominato commissario liquidatore del Credito Bancario in liquidazione, società anonima avente sede in Roma, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1619)

Nomina di tre membri del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale di Varazze, G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., con sede in Varazze (Savona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., società in accomandita semplice con sede in Varazze (Savona) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

I signori Mariani rag. Dino di Michele, Fazio Francesco fu Agostino e Bartolini cav. Jacopo fu Tito, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., società in accomandita semplice con sede in Varazze (Savona), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1630)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Belvì (Nuoro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Il cav. Antonio Pruneddu fu Salvatore, è nominato presidente della cassa comunale di credito agrario di Belvì (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1632)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Piteglio, in liquidazione, con sede in Piteglio (Pistoia).

Nella seduta tenuta il 14 marzo 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Piteglio, in liquidazione, con sede in Piteglio Pistoia, il rag. Giulio Cesare Melani è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1610)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a quattro posti di tecnico aggiunto nel personale civile dei tecnici dei fari e dei segnalamenti marittimi

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 4991-9.1-1.3.1 in data 11 febbraio 1939-XVII.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di tecnico aggiunto nel personale civile dei tecnici dei fari e dei segnalamenti marittimi con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 12° gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in pos-

sesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente articolo 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo o che prestino effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni in qualità di dipendenti statali non di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti, che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autentica di licenza di Regie scuole tecniche ad indirizzo industriale o della Regia scuola meccanici della Regia marina di Venezia.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualifica di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione;

10) altri titoli di cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti.

Le domande di coloro che attualmente prestino o che abbiano prestato servizio presso i fari e i segnalamenti marittimi dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente articolo, a mezzo dell'Ufficio tecnico dei fari o dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura delle Autorità stesse, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio tecnico dei fari e segnalamenti marittimi.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è così composta:

1° un capitano di vascello, capo divisione dei fari e segnalamenti marittimi, presidente;

2° un ufficiale superiore della Regia marina, membro;

3° un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore all'8°, membro;

4° un professore di scuole medie insegnante di matematica o fisica, membro;

5° un funzionario dei ruoli civili tecnici della Regia marina, membro;

6° un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportati nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Inoltre, per i candidati risultati idonei la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva del candidato:

a) cinque centesimi di punto per ogni mese di servizio per i militari ed ex-militari della Regia marina con almeno sei anni di servizio nella Regia marina;

b) da 1 a 5 punti al candidato che abbia già disimpegnato lodevolmente mansioni tecniche del servizio dei fari e segnalamenti marittimi per almeno cinque anni. Ciò dovrà essere comprovato da certificati dell'Ufficio tecnico fari o dai Comandi zona fari, nell'intesa che tali documenti potranno essere presi in considerazione solamente quando non abbiano carattere generico, ma diano una precisa idea della capacità tecnica dell'aspirante.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della Legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'articolo 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, a favore dei coniugati.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi durante il quale seguiranno presso il Regio ufficio tecnico fari di La Spezia un tirocinio teorico-pratico. Trascorso detto periodo se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 12° del gruppo C.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di lorde L. 425 oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1939-XVII

p. Il Ministro: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di tecnico aggiunto dei fari e segnalamenti marittimi.

Le prove che i candidati dovranno sostenere risultano dal seguente specchio:

N. d'ordine	MATERIE DI ESAME	Se scritto od orale	Durata	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana	scritto	6 ore	1
2	Matematica	scritto e orale	6 ore (1)	1
3	Disegno	grafico	6 ore (1)	2
4	Fisica-Chimica	orale	(1)	2
5	Elettrotecnica-Motori primi - Tecnologia	orale	(1)	2
6	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	orale	(1)	1
7	Lingue estere (facoltativa)	scritto	(3)	

(1) La durata complessiva della prova orale non può superare i 40 minuti.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale narrativo e descritto.

MATERIA N. 2.

Matematica.

A) Prova scritta.

Risoluzione di un problema di aritmetica ed uno di geometria in base ai programmi di cui appresso.

B) Prova orale.

Aritmetica ed algebra.

1) Calcolo con numeri decimali e frazioni;

2) Numeri periodici e loro frazioni.

3) Sistema metrico decimale; misure con decimali più comuni e loro relazione con quelle del sistema metrico decimale, misure di tempo e di angoli.

4) Proporzioni, regola del 3 semplice e composto.

5) Numeri primi, massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

6) Concetto di numero relativo e operazioni con numeri relativi.

7) Equazioni di primo grado ad una o più incognite.

8) Uso del regolo calcolatore.

Geometria:

1) Figure piane; somiglianza, equivalenza ed eguaglianza delle stesse, calcolo delle aree.

2) Misure relative al cerchio ed alle sue parti.

3) Teorema di Pitagora e teorema di Talete.

4) Superficie e volume dei solidi geometrici più comuni.

5) Funzioni trigonometriche.

6) Calcolo degli elementi di un triangolo rettangolo con l'uso della trigonometria.

MATERIA N. 3.

Disegno.

Eseguire copiando dal vero in scala assegnata ed a matita il disegno quotato di un organo di macchina semplice.

MATERIA N. 4.

Fisica e chimica.

Elementi di fisica.

A) Meccanica.

1) Concetto di forza; unità statica di forza; misura delle forze; composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie.

2) Macchine semplici.

3) Gravità; centro di gravità; accelerazione della gravità.

4) Legge d'inerzia; forza viva; quantità di moto.

5) Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione.

6) Composizione dei movimenti; moto uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare; forza centrifuga.

7) Lavoro e potenza.

8) Densità e peso specifico dei corpi.

9) Principio di Archimede e sue applicazioni.

10) Pressione dei liquidi e degli aeriformi e loro misure; manometri; macchina pneumatica e pompe.

B) Termologia:

1) Sorgenti di calore.

2) Quantità di calore; caloria; temperatura, termometri e calorimetri; sostanze termometriche; principali scale termometriche.

3) Calore specifico.

4) Propagazione del calore; conduzione; irradiazione; convenzione; isolanti termici.

5) Cambiamenti di stato d'aggregazione prodotti dal calore; evaporazione; vaporizzazione; fusione.

6) Trasformazione del calore in lavoro meccanico e viceversa; equivalente meccanico del calore.

C) Acustica:

1) Vibrazione dei corpi elastici; produzione del suono.

2) Suono e suoi caratteri (altezza, intensità, timbro).

3) Propagazione del suono e sua velocità.

4) Riflessione del suono; eco; interferenza acustica.

D) Ottica:

1) Propagazione della luce: velocità della luce.

2) Fenomeno della riflessione e della rifrazione; indice di rifrazione.

3) Scomposizione della luce; spettro solare; raggi infrarossi e raggi ultravioletti; righe di Fraunhofer; luci colorate.

4) Specchi piani; specchi concavi e specchi convessi ed immagini da essi prodotte.

5) Specchi parabolici e loro uso nei proiettori.

6) Lenti convergenti e divergenti.

7) Fuochi delle lenti convergenti; asse principale; assi secondari; fuochi coniugati; distanza focale; determinazione pratica della medesima.

8) Immagini prodotte dalle lenti convergenti; immagine reale ed immagine virtuale.

9) Elementi di fotometria.

10) Sistemi di 2 o più lenti convergenti.

11) Cenni sulla fotografia.

Elementi di chimica.

1) Miscugli; combinazioni; elementi.

2) Molecole ed atomi.

3) Simboli, formole ed equazioni chimiche.

4) Metalli e metalloidi.

5) Ossidi; basi; acidi e sali.
6) Aria.
7) Acqua.
8) Ossigeno; idrogeno.
9) Azoto; ammoniaca; acido nitrico.
10) Cloro e acido cloridrico.
11) Solfo; anidride solforosa e solforica; acido solforoso e solforico.
12) Fosforo.
13) Carbonio; ossido di carbonio ed anidride carbonica; silicio e silicati.
14) Cenni sui principali idrocarburi gassosi, liquidi e solidi.

MATERIA N. 5.

Elettrotecnica - Motori - Tecnologia.

A) Elettrotecnica:

1) Fenomeni magnetici; magneti permanenti naturali ed artificiali; magneti temporanei; campo magnetico; campo magnetico terrestre; bussola.
2) Le pile e la corrente elettrica; circuito elettrico; collegamenti in serie e in parallelo.
3) Forza elettromotrice: intensità di corrente e resistenza; unità di misura; legge di Ohm.
4) Calore prodotto dalla corrente. Legge di Joule. Applicazioni principali (illuminazione, apparecchi elettrotermici).
5) Principali specie di lampade elettriche.
6) Elettrolisi; accumulatori elettrici; tipi principali; nozioni di galvanostegia.
7) Campo magnetico prodotto dalla corrente; elettromagneti; applicazioni principali.
8) Induzione elettromagnetica; correnti indotte.
9) Correnti continue e correnti alternate.
10) Nozioni sulle generatrici elettriche (dinamo ed alternatori).
11) Principali tipi di motori elettrici a corrente continua ed alternata.
12) Cenni sui trasformatori, convertitori e raddrizzatori.
13) Cenni sui principali strumenti di misura di tipo industriale.
14) Dispositivi e norme fondamentali per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici; soccorsi d'urgenza.

B) Motori primi:

1) Breve cenno sui motori in genere.
2) Brevi cenni sulle macchine a vapore e sui diversi tipi di caldaie.
3) Cenni sui motori a scoppio; loro funzionamento; carburanti impiegati; benzina, benzolo; alcool, detonazione ed antidetonanti.
4) Cenno sui diversi sistemi di accensione; magneti; spinterogeni.
5) Cenni sui motori a gas povero, gas di carbone e gas di legna; gassogeni.
6) Cenni sui motori a combustione progressiva; motori Diesel; semi-Diesel; a testa calda; combustibili in essi adoperati.
7) Lubrificanti usati per motori a combustione interna.
8) Silenziatori.

C) Tecnologia:

1) Cenni sulla produzione della ghisa, del ferro e dell'acciaio.
2) Fonderia; forme ed anime; modelli; sagome e casse d'anima; ritiro.
3) Nozioni sui principali metalli usati nella costruzione di macchine.
4) Tempera, rinvenimento e cementazione degli acciai.
5) Acciai speciali, rapidi e leghe dure per utensili.
6) Brevi cenni sulle macchine utensili; torni, trapani; piallatrici; fresatrici ecc.
7) Saldature dolci e forti; bollitura; saldature autogene al cannello, taglio col cannello; saldatura elettrica.
8) Mole ed abrasivi in genere.
9) Olii e lubrificanti.
10) Istrumenti di misura e di controllo; calibri; micrometri piani di paragone ecc.
11) Dispositivi per prevenire gli infortuni.

MATERIA N. 6.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Cenni sulle disposizioni legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.
2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni, Confederazioni. Il contratto collettivo di lavoro. La Magistratura del lavoro. Assicurazione degli operai.
3) Elementi di statistica.

MATERIA N. 7.

Prova facoltativa di lingue estere.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame di una delle seguenti lingue estere: francese, inglese e tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(1637)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del concorso per 25 posti di tenente medico in S.P.E. nella Regia marina

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la notificazione di concorso per 25 posti di tenente medico in S.P.E. nel Corpo sanitario militare marittimo, approvato con decreto ministeriale 8 dicembre 1938-XVII;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande documentate di ammissione al concorso per 25 posti di tenente medico in S.P.E. nel Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 7, 1° comma, della notificazione approvata con decreto Ministeriale 8 dicembre 1938-XVII, è prorogato fino a tutto il 27 aprile 1939-XVII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(1636)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Annullamento della prova scritta del concorso-esame di Stato di italiano, latino, storia e geografia nei Regi ginnasi ed Istituti magistrali inferiori.

In seguito all'annullamento della prova scritta del concorso-esame di Stato di italiano, latino, storia e geografia nei Regi ginnasi e Istituti magistrali inferiori, svoltasi il 17 marzo u. s., la nuova prova sarà ripetuta esclusivamente nella sede unica di Roma per tutti i concorrenti il 23 aprile c. m., nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale nei giorni precedenti la data suddetta del 23 aprile. La prova avrà inizio alle ore otto.

(1681)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 50 posti di aiuto ricevitore del lotto in prova riservato esclusivamente ai giovani residenti in Sardegna

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, riguardante l'ordinamento del lotto pubblico;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1933, n. 1554, che reca norme per l'assunzione di donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 50 posti per essere abilitati a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto, in qualità di aiuto ricevitore del lotto, in prova, riservato esclusivamente ai giovani residenti in Sardegna.
Possono partecipare anche le donne per non oltre il 10 per cento dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuni dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o Pareggiate.
Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, o la licenza del triennio preparatorio delle scuole o di istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.
Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti, del loro recapito, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza della Sardegna, nonchè la elencazione dei documenti allegati.
Le Intendenze di finanza, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Ufficio centrale del personale - Divisione Lotto — man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'anno di nascita, su carta bollata da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XVI.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 1;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.
Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.
I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal succertivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.
Presenteranno invece. copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato dalle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.
Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.
Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di appositi certificati da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.
I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati Mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.
Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi alla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione Mod. 69, rilasciata dalla Direzione

generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

7° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P. N. F., ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto.

Quando trattasi di iscritti ai Fasci di combattimento, da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Art. 8.

La Commissione presieduta dal capo della Divisione lotto commendator dott. Tommaso Ferrara, è composta dei signori: cav dottor Alfredo Bisogno, consigliere; cav. dott. Leopoldo Jovacchini, primo segretario, e sig. Nicola Rotondo, applicato, con le funzioni di segretario, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni singolo aspirante apposita graduatoria in merito.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno abilitati a prestar servizio nelle ricevitorie in qualità di aiuto ricevitore del lotto in prova.

Dopo tre mesi di tirocinio presso le ricevitorie determinate dal Ministero i vincitori dovranno sostenere e superare un esame pratico per conseguire la nomina ad aiuto ricevitore del lotto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(1661)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 35 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti a favore dei coniugati;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, con il quale fu indetto un concorso per esami a 35 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *C*);

Visto la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 35 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV:

Cognome e Nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
1. Ardizzoni Vittorio	8.375	9.500	17.875
2. Michea Francesco	8	9.100	17.100
3. Frate Luigi, giornaliero dall'8 aprile 1925 ammogliato, 1 figlio.	8	9	17
4. Pirolli Fernando	8.125	8.750	16.875
5. Ragaglini Iole	7.750	9	16.750
6. Pellingra Giuseppe	8.125	8.500	16.625
7. Cerasuolo Gennaro	8	8.500	16.500
8. Attanasio Vittorio	7.250	9.050	16.300
9. Berbeci Rina	7.750	8.500	16.250
10. Rosati Angelo	8	8.100	16.100
11. De Bernardini Mario	8.375	7.700	16.075
12. Destrero Carlo	7.500	8.550	16.050
13. Naso Antonino	7	9.025	16.025
14. Martinelli Valentina, nata Noci, giornaliera dal 28 agosto 1929, maritata, 1 figlio	7.375	8.625	16
15. Gurioli Ivonne	7.750	8.150	15.900
16. Gimelli Pietro, giornaliero dal 1° maggio 1932, ammogliato	7.375	8.425	15.800
17. Lancioni Domenico	7.750	8	15.750
18. De Rosa Francesco	7	8.600	15.600
19. Aprea Attilio giornaliero dal 17 luglio 1930	7.750	7.750	15.500
20. Piazza Francesco	7	8.300	15.300

Cognome e Nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
21. Amodio Gaetano	7.250	8	15.250
22. Rettagliati Mario	7.250	7.850	15.100
23. Catanzaro Demostene Francesco, ammogliato	7.250	7.825	15.075
24. Matacchieri Antonio	7	8.050	15.050
25. Betti Basilio, ammogliato, 3 figli	8	7.025	15.025
26. Rapicano Adolfo	7.250	7.750	15
27. Gurrisi Mario Angelo	7.375	7.500	14.875
28. Alù Giuseppe, ammogliato, 1 figlio	7	7.825	14.825
29. Urio Enrico	7.250	7.550	14.800
30. Martinoli Elia	7	7.750	14.750
31. De Vivo Alberto	7.375	7.250	14.625
32. Cavallini Mucciolanti Antonio, giornaliero dal 13 gennaio 1934	7.250	7.300	14.550
33. Schiaroli Liliana	7	7.500	14.500
34. Mazzarella Tolmina	7.375	7	14.375
35. Gramigni Nello, ex combattente	7.250	7.050	14.300
36. Chessa Giovanni Antonio, ex combattente, invalido di guerra, ammogliato	7.375	6.500	13.875
37. Uttieri Salvatore	7	6.500	13.500
38. Serarcangeli Dante	7.375	6.025	13.400
39. D'Amico Pietro	7.375	6	13.375
40. Saguto Maria	7	6.050	13.050
41. De Astis Maria	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

Cognome e Nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
1. Ardizzoni Vittorio	8.375	9.500	17.875
2. Michea Francesco	8	9.100	17.100
3. Frate Luigi, giornaliero dall'8 aprile 1925, ammogliato 1 figlio	8	9	17
4. Pirolli Fernando	8.125	8.750	16.875
5. Ragaglini Iole	7.750	9	16.750
6. Pellingra Giuseppe	8.125	8.500	16.625
7. Cerasuolo Gennaro	8	8.500	16.500
8. Attanasio Vittorio	7.250	9.050	16.300
9. Berbeci Rina	7.750	8.500	16.250
10. Rosati Angelo	8	8.100	16.100
11. De Bernardini Mario	8.375	7.700	16.075
12. Destrero Carlo	7.500	8.550	16.050
13. Naso Antonino	7	9.025	16.025
14. Martinelli Valentina nata Noci, giornaliera dal 29 agosto 1929, maritata, 1 figlio	7.375	8.625	16
15. Gimelli Pietro, giornaliero dal 1° maggio 1932, ammogliato	7.375	8.425	15.800
16. Lancioni Domenico	7.750	8	15.750
17. De Rosa Francesco	7	8.600	15.600
18. Aprea Attilio, giornaliero dal 17 luglio 1930	7.750	7.750	15.500
19. Piazza Francesco	7	8.300	15.300
20. Amodio Gaetano	7.250	8	15.250
21. Rettagliati Mario	7.250	7.850	15.100
22. Catanzaro Demostene Francesco, ammogliato	7.250	7.825	15.075
23. Matacchieri Antonio	7	8.050	15.050
24. Betti Basilio, ammogliato, 3 figli	8	7.025	15.025
25. Rapicano Adolfo	7.250	7.750	15
26. Gurrisi Mario Angelo	7.375	7.500	14.875
27. Alù Giuseppe, ammogliato, 1 figlio	7	7.825	14.825
28. Urio Enrico	7.250	7.550	14.800
29. Martinoli Elia	7	7.750	14.750
30. De Vivo Alberto	7.375	7.250	14.625
31. Cavallini Mucciolanti Antonio, giornaliero dal 13 gennaio 1934	7.250	7.300	14.550
32. Gramigni Nello, ex combattente	7.250	7.050	14.300
33. Chessa Giovanni Antonio, ex combattente, invalido di guerra, ammogliato	7.375	6.500	13.875
34. Uttieri Salvatore	7	6.500	13.500
35. Serarcangeli Dante	7.375	6.025	13.400

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

Cognome e Nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
1. Gurioli Ivonne	7.750	8.150	15.900
2. Schiaroli Liliana	7	7.500	14.500
3. Mazzarella Tolmina	7.375	7	14.375
4. D'Amico Pietro	7.375	6	13.375
5. Saguto Maria	7	6.050	13.050
6. De Astis Maria	7	6	13.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(1663)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i propri precedenti decreti 26 ottobre 1938-XVI, n. 39529, e 30 gennaio 1939-XVII, n. 80000, con cui vennero dichiarati i vincitori del concorso per n. 14 posti di medico condotto nella provincia di Bari, bandito il 29 dicembre 1936-XV;

Visto che il dott. Toscano Michelangelo ha rinunziato alla condotta medica di Giovinazzo;

Visto che il dott. Simone Nicola ha comunicato di optare per la condotta medica di Corato, già a lui assegnata;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pasquale Barbolla è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato per la sede di Giovinazzo.

Il podestà di Giovinazzo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del Regio decreto sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Giovinazzo.

Bari, addì 23 marzo 1939-XVII

Il prefetto: Borri

(1642)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.